

BGer 1C 234/2011 vom 27. Mai 2011

Bundesgericht, 2011-05-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_234_2011

FR: TF 1C 234/2011 du 27 mai 2011

IT: TF 1C 234/2011 del 27 maggio 2011

Regeste

occupazione del demanio pubblico (liceità di opere edilizie) | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1).

E. 1.2

In concreto, ricordato che l'atto di ricorso può legittimamente essere redatto in lingua tedesca (art. 42 cpv. 1 LTF), non vi è motivo per derogare alla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, ossia l'italiano (art. 54 cpv. 1 primo periodo LTF).

E. 1.3

Il ricorrente rileva d'aver ricevuto la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo il 29 marzo 2011. Il 20 aprile 2011, il Tribunale federale gli ha comunicato che il termine ricorsuale non poteva essere prorogato. Con fax del 9 maggio 2011, atto non valido poiché un ricorso non può essere validamente inoltrato per telefax a causa dell'assenza di una firma originale (art. 42 cpv. 1, 4 e 5 LTF ; DTF 121 II 252 ; sentenza 2C_610/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 2.3), egli ha anticipato di voler ricorrere contro una proposta governativa di transazione. Con ricorso datato 12 maggio 2011, egli precisa d'impugnare la proposta di transazione sottopostagli dall'Ufficio del demanio. La tempestività di questo atto, impostato in Austria e giunto alla frontiera svizzera soltanto il 24 maggio 2011 (art. 48 cpv. 1 LTF), è più che dubbia, anche tenendo conto delle ferie giudiziarie (art. 100 cpv. 1 in relazione all' art. 46 cpv. 1 lett. a LTF). Visto l'esito del gravame, la questione può comunque rimanere aperta.

E. 1.4

In effetti, nella misura in cui il ricorso è diretto contro la sentenza del Tribunale cantonale esso è manifestamente inammissibile, poiché la stessa non costituisce una decisione finale (art. 90 LTF) ma chiaramente una decisione di rinvio e quindi incidentale ai sensi dell' art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2, 4.3, 5.2.1 e 5.2.2). Al riguardo, il ricorrente neppure sostiene che nella fattispecie sarebbero adempiuti i presupposti di cui all' art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF che permetterebbero di esaminare, eccezionalmente, un siffatto giudizio, né essi sono ravvisabili (DTF 133 II 409 consid. 1.2). Il ricorso in esame sarebbe inoltre inammissibile per carenza di motivazione. Secondo l' art. 42 LTF , il ricorso deve infatti contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere

motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4). Ora il ricorrente, limitandosi a criticare, peraltro in maniera appellatoria e generica, soltanto alcuni passaggi, non si confronta con i diversi argomenti posti a fondamento dell'impugnato giudizio, sottintendendo che il Tribunale federale dovrebbe esaminarlo d'ufficio. Ora, il Tribunale federale vaglia la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale soltanto se tali censure sono state sollevate e motivate (art. 106 cpv. 2 LTF), per cui spetta al ricorrente dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura la decisione impugnata li leda (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1).

E. 1.5

Nella misura in cui il ricorrente impugna la proposta di transazione del 5 maggio 2011, alla quale non intende aderire, il ricorso è inammissibile, poiché non diretto contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). Nella proposta si precisa infatti espressamente che, in caso di non accettazione della stessa, l'Ufficio del demanio emanerà una nuova decisione sulla base di quanto indicato dal Tribunale cantonale amministrativo. Ora, è manifesto che solo questa futura decisione potrà se del caso essere impugnata, per di più dapprima dinanzi alla Corte cantonale.

E. 2

Ne segue che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF e non dev'essere quindi esaminato nel merito. Si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.